



**Audizione dinanzi la Commissione  
Osservazioni e proposte di modifica del WWF Italia  
sui disegni di legge AS 29, AS 42, AS 761, AS 863 e AS 1028  
sulla rigenerazione urbana**

**Disegno di legge AS 29 - “Rigenerazione urbana”**

Dell’AS 29 si condivide l’impianto e lo scopo della proposta normativa finalizzata a fornire uno strumento organico per la rigenerazione urbana intesa come insieme di interventi che comportino un miglioramento nell’ambiente urbano, dal punto di vista sociale, ambientale e culturale, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

**Per questi motivi suscita una certa perplessità che nelle finalità del ddl, all’art. 1, comma 2, lettera c), si faccia solo un riferimento generico al contenimento del consumo del suolo, senza richiamare, come sarebbe auspicabile, la necessità di una riduzione progressiva del consumo del suolo pari a zero al 2050, in coerenza con gli obiettivi unionali.**

**Di conseguenza, pare opportuno che all’art. 3 sia aggiunta anche la seguente definizione:**

*“consumo del suolo’: variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato), valutando l’incremento della superficie libera trasformata a seguito di interventi urbanistici e infrastrutturali. Il consumo di suolo, derivante dall’attuazione di previsioni urbanistiche e di trasformazione, è valutato in relazione alla superficie complessiva interessata dall’intervento di trasformazione.”*

In coerenza con il contenimento del consumo del suolo, si ritiene altresì, che **all’art. 8, comma 1, tra le disposizioni che possono essere adottate dalle Regioni e dalla Province autonome, sia opportuno escludere alla lettera c) “la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse”.**

E, analogamente, con riguardo agli interventi ammessi dal Piano comunale di rigenerazione urbana, **all’art. 12, comma 3, si ritiene opportuno sia cancellato alla lettera b), punto 3), il riferimento al diverso posizionamento sulle aree di sedime.**

---

**Disegno di legge AS 42 - “Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana”**

L’AS 42 ha le parti di maggiore interesse (al di là delle percentuali e dei valori attribuiti, da approfondire) laddove:

- a) **all’art. 3, comma 2, stabilisce che alla data di entrata in vigore della legge, i Comuni e le Regioni non possono approvare piani urbanistici generali o attuativi comunque denominati e relative varianti che prevedano nuovo netto consumo di suolo;**

- b) all'art. 3, comma 5, stabilisce rispetto alle previsioni urbanistiche già vigenti e a quelle contenute nei nuovi piani una progressiva riduzione percentuale del consumo di suolo;
- c) indica, rispettivamente all'art. 3, comma e al comma 12, un incremento progressivo del contributo per il rilascio del permesso a costruire nel caso non siano raggiunte le percentuali di riduzione previste per i piani vigenti e futuri, nonché, all'art. 4, comma 10, la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana.

Come di sicuro interesse e condivisibile è che:

1) all'art. 3, comma 2, si stabilisca e chiarisca che *“i comuni non possono adottare o approvare piani urbanistici generali o attuativi, comunque denominati, e relative varianti, che prevedano nuovo incremento di suolo”*;

2) all'art. 4, commi da 3 a 5, si stabilisca che i Comuni eseguano un censimento delle aree e edifici dismessi non utilizzati o abbandonati.

Sempre in questo solco, è interessante anche il meccanismo previsto dall'art. 3, comma 7, rispetto alla permuta tra aree libere edificabili e aree comunali destinate al riuso e alla rigenerazione urbana, al fine di limitare il consumo del suolo.

Si deve però segnalare un contrasto tra l'art. 3, comma 2 e il comma 11 perché, dopo aver stabilito che i nuovi piani urbanistici generali o attuativi adottati o approvati non possono prevedere un consumo di suolo netto (comma 2), si stabilisce che si possano avere riduzioni percentuali del consumo di suolo per i nuovi piani (comma 11)\_.

Discutibile, perché foriero solo di confusione e di pericolo di distribuzione non equilibrata dei pesi urbanistici e quindi inattuabile, è l'art. 3, comma 11, ove si stabilisca una sorta di mercato tra le regioni per arrivare *ad una compensazione tra percentuali di consumo di suolo delle diverse regioni*.

Inoltre, assolutamente non condivisibile è prescrivere, come si fa all'art. 1, comma 2, dell'AS 42 che le verifiche di assoggettabilità e le VIA riguardanti le opere pubbliche prioritarie non debbano considerare la necessità di determinare il consumo del suolo come elemento rilevante per la valutazione delle alternative di localizzazione degli interventi.

Infine, comprendendo l'attenzione dedicata nel DDL all'attività agricola (vedi art.1, commi 1 e 4, ma non si condivide all'art. 3, comma 16, l'esclusione generale dal computo del consumo di suolo le “serre”, senza alcuna differenziazione, come invece indicato da ISPRA nel rapporto 2023 sul consumo di suolo, tra ‘serre permanenti pavimentate’ e ‘serre non pavimentate’ le quali, solo queste ultime, rappresentano delle forme di copertura del suolo non incluse nel consumo di suolo.

---

### **Disegno di legge AS 761 - “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana”**

È apprezzabile che gli estensori del disegno di legge AS 761 abbiano considerato l'interdipendenza tra le trasformazioni indotte dalla rigenerazione urbana e il contenimento del consumo del suolo. All'art. 1, comma 2, si richiama altresì l'obiettivo europeo del progressivo azzeramento, al 2050, del

consumo del suolo netto e sempre all'art. 1, comma 2, lettera c), si richiama il criterio del saldo zero del consumo del suolo.

Inoltre, all'art. 2, comma 1, lettera c), si dà una definizione di “consumo del suolo” in linea di massima condivisibile (variazione da una copertura artificiale del suolo, o suolo non consumato, a una copertura artificiale del suolo, suolo consumato). Alla lettera f), una definizione di un certo interesse è il “pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici”, che fa riferimento anche al ripristino delle funzioni ecologiche. Come, peraltro, è anche degna di nota alla lettera h) la definizione di “cintura verde”.

D'altro canto, continuando nell'analisi del ddl e alla luce del rilievo dato al bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito degli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana (di cui all'art. 6, comma 4, lettera l), **notiamo come sarebbe auspicabile la redazione di Linee Guida, elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto di ISPRA, che chiariscano come procedere al ripristino e alla compensazione delle funzioni ecologiche.**

Data la connessione tra rigenerazione urbana, consumo del suolo e servizi ecosistemici e il richiamo esplicito alle politiche ambientali nell'architettura istituzionale della rigenerazione urbana (di cui all'art. 3, comma 1) **sarebbe augurabile, inoltre, che la DG competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia affiancata nella governance della rigenerazione urbana dalla DG Protezione della Natura e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.**

C'è da dire però che più si approfondiscono gli aspetti attuativi ed operativi del ddl AS 761 affidati alle Regioni e ai Comuni e più si notano degli elementi di contrasto con i propositi iniziali dello stesso ddl.

**Non sono condivisibili, ad esempio: il riconoscimento di una superficie lorda aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale (n. 1, lettera b), dell'art. 3); né la possibilità di delocalizzazione delle volumetrie e delle superfici lorde aggiuntive in area o aree diverse (n. 2, lettera b), dell'art. 3); né la possibilità di effettuare modifiche delle sagome e di ottenere deroghe alla distanza tra fabbricati (lettera b), dell'art. 3).**

Meccanismi quelli appena descritti che saranno attuati autonomamente dalle varie Regioni nei propri territori, ed è ampiamente prevedibile che il consolidamento e l'ampliamento delle superfici edificate, nonché la delocalizzazione delle volumetrie e delle superfici lorde in aree diverse andranno ad aumentare il consumo del suolo, la densità edilizia e il carico urbanistico, non essendo compensate dal generico riferimento al solo “pareggio di bilancio ecosistemico” richiamato nel ddl.

Questo approccio, non condivisibile, viene confermato anche dall'art. 5, comma 3, lettera b), che **nel programma comunale di rigenerazione urbana consente interventi pubblici e benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35% della volumetria e della superficie lorda esistenti.**

Anche nel caso della progettazione e attuazione comunale degli interventi di cui all'art. 6, appare confusa e contraddittoria e, quindi, **da cancellare, la previsione al comma 4, lettera l), relativa al consumo del suolo da interventi di nuova costruzione, di trasformazione edilizia ed urbanistica (ex art. 3, comma 1, lettera e), DPR n. 380/2001) realizzabili previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici.**

### **Altre disposizioni non condivisibili, riguardano:**

- ✓ l'art. 7, comma 2, lettera b), che consente per gli interventi privati di rigenerazione urbana i cambi di destinazione d'uso, indipendentemente dalle limitazioni qualitative e quantitative e dalle modalità di attuazione;
- ✓ l'art. 7, comma 4, che consente, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici crollati o demoliti, incrementi non inferiori al 10% e fino ad un massimo del 30% delle volumetrie o della superficie lorda soggetta a demolizione;
- ✓ l'art. 7, comma 6, che consente di realizzare interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamenti fuori sagoma, in deroga alle densità fondiari e alle altezze massime consentite.

Osserviamo, infine, che le politiche di densificazione (richiamati all'art. 1, comma 2, lettera d)), che vengono favorite dai vari aumenti di volumetria connessi ai meccanismi premiali, sono oggi ritenute contrastanti con le esigenze di adattamento climatico urbano, che impone non solo l'arresto del consumo di suolo (bilancio zero) e il ripristino dei suoli degradati (soil efficiency) ma anche mirati interventi di restoration ecology (ripristino dei sistemi ecologici) nelle aree libere o liberabili all'interno della città.

---

### **Disegno di legge AS 863 - “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana”**

Nella relazione illustrativa del disegno di legge AS 863 si attesta che la rigenerazione urbana si configura come un progetto che, tra le molte dimensioni, deve assicurare quella ambientale, tramite il contrasto del consumo del suolo, l'aumento del verde, il contrasto del cambiamento climatico. (migliorando i parchi e intervenendo sulle coperture arboree ai fini della mitigazione climatica).

All'articolo 1 del disegno di legge, però, nel definire la rigenerazione urbana si stabilisce una correlazione generica con il contenimento del consumo del suolo, lo sviluppo sostenibile e la mobilità sostenibile, mentre si dedica maggiore attenzione alla descrizione delle aree di intervento (aree dismesse, aree libere o occupate, acque calme, edifici e quartieri popolari, immobili dello Stato appartenenti al demanio storico-artistico trasferiti agli enti territoriali, immobili dello Stato appartenenti al demanio militare, paesaggi urbani costruiti).

Insomma, la relazione tra rigenerazione urbana e consumo del suolo appare troppo debole, come anche quella relativa all'aumento del verde e alla sostenibilità ambientale.

### **Per rafforzare questa interdipendenza si osserva come:**

- sia necessario un esplicito riferimento all'art. 1, comma 1, alla riduzione progressiva del consumo del suolo pari a zero al 2050;
- sia necessario esplicitare all'art. 1, comma 1, lettera b), l'obiettivo dell'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, anche tramite la realizzazione di *infrastrutture verdi (rete strategicamente pianificata di aree naturali e seminaturali con diverse caratteristiche ambientali)*;
- sia da abbandonare all'art. 1, comma 1, lettera c), la definizione dell'ambito di intervento “acque calme” in cui favorire *l'insediamento di alto valore di ecosostenibilità*, in quanto troppo generica e discutibile sia in relazione alla sicurezza idraulica che ai fenomeni estremi derivanti dal cambiamento climatico;

- **sia necessario esplicitare all'art. 1, comma 1, lettera g), che la demolizione e ricostruzione degli edifici debba avvenire non tanto e solo genericamente con l'obiettivo di contenere il consumo del suolo ma: “senza un aumento netto del consumo del suolo”.**

Vale poi la pena soffermarsi sui contenuti dell'art. 1, comma 6, in cui si stabilisce che le opere di rigenerazione urbana possano riguardare non solo gli edifici per i quali sia stato rilasciato un titolo edilizio in sanatoria ma anche quelli per i quali *intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria.*

Ora, a questo proposito bisogna rimarcare che nessuna amministrazione comunale rilascerà tale attestazione prima di fare una completa istruttoria sulla pratica ai fini del condono edilizio che ricomprenda, oltre al pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione, la completezza di tutta la documentazione prevista per la sanatoria, nonché il parere dell'autorità preposta nel caso della presenza di un vincolo paesaggistico. **Si ritiene dunque che all'art. 1, comma 6, sia opportuno cancellare le seguenti parole: sui quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di titolo in sanatoria.**

Inoltre, all'art. 3, comma 11, si intende andare in deroga a quanto stabilito dall'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 per la conferenza dei servizi semplificata indicando un termine perentorio di sessanta giorni per il suo svolgimento, anche quando nella CdS siano coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, termine che il richiamato art. 14-*bis* della legge n. 241/1990 fissa, invece, in novanta giorni anche in considerazione del fatto che la procedura di VIA e di ViNCA si svolgono entro il termine di 60 giorni, in cui il pubblico può presentare proprie osservazioni (art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006). **Si ritiene, quindi, che all'art. 3, comma 11, sia necessario mantenere il termine di novanta giorni per la conferenza di servizi quando ad essa partecipino le amministrazioni preposte alla tutela.**

**Infine, si segnala che all'art. 8 sono individuate misure incentivanti della rigenerazione urbana che in realtà favoriscono l'incremento del consumo del suolo: 1. alla lettera a) c'è il riconoscimento di *superfici aggiuntive*, tra l'altro, in misura non inferiore al 20% rispetto a quelle esistenti; 2. alla lettera b) si prevede non solo la diversa distribuzione volumetrica ma di *sedime*; 3. alla lettera d) si consente l'utilizzazione temporanea di *edifici e aree per usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici*. Si tratta di misure incentivanti quelle appena richiamate, che, a nostro parere, devono essere cancellate, perché in contrasto con l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo.**

---

### **Disegno di legge AS 903 - “Disposizioni in materia di rigenerazione urbana”**

Nella relazione illustrativa del disegno di legge AS 903 si propone “*un modello di governo del territorio, orientate alla riqualificazione dell'esistente, al riutilizzo e al recupero delle aree dismesse o degradate piuttosto che sulla creazione di nuove costruzioni (...) in contrasto con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza dell'uso delle risorse e di azzeramento del consumo netto del suolo entro il 2050*”.

Dato questo obiettivo, viene specificato nella stessa relazione illustrative che questo percorso deve evitare il blocco dell'attività edilizia e dello sviluppo infrastrutturale trovando un equilibrio tra azioni sistematiche ed equilibrate e politiche organiche e ambientalmente ed economicamente sostenibili.

Dati gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa (art. 1), nel momento in cui si passa alla descrizione delle finalità del ddl nascono alcune perplessità. Quando si esamina **il contenuto dell'art.**

**3, comma 2, lettera c)**, in cui ci si ripromette, dopo avere richiamato l'obiettivo europeo dell'azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2050, di prevedere la seguente finalità: *“c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opera di difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesti a rischio idrogeologico”*.

**Si fa notare che all'art. 3, comma 2, lettera c):**

- **da un lato, si fa riferimento a infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio senza fare riferimento: i) al fatto che queste non debbano determinare ulteriore consumo di suolo; ii) al fatto che possano essere anche realizzate infrastrutture verdi;**
- **dall'altro, ci si riferisce alla realizzazione di opera di difesa e messa in sicurezza del territorio, senza fare riferimento: i) agli interventi di ingegneria naturalistica; ii) alla delocalizzazione degli edifici industriali, commerciali e civili nelle aree a maggior rischio idrogeologico.**

Sempre **all'art. 3, comma 3**, con riguardo all'aggiornamento della legislazione regionale si ritiene che non siano condivisibili – perché gli incentivi e le semplificazioni previsti a questi scopi rischiano di favorire il consumo di suolo - il combinato disposto dei **punti da 2) a 4) riguardante, rispettivamente: alla delocalizzazione delle volumetrie; alle modifiche relative alle sagome degli edifici; all'ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, in quanto favoriscono invece di inibire il consumo di suolo.**

Analogamente si ritiene che debba essere **cancellato il secondo periodo del comma 3 dell'art. 7 riguardante gli interventi (aumento delle volumetrie e ampliamenti fuori sagoma) di rigenerazione urbana consentiti.**

Con riguardo, inoltre, alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, si ritiene, come vedremo, che anche con riferimento alla valutazione dell'idea progettuale (di cui all'art. 6, comma 2) e agli interventi attuativi della programmazione comunale (art. 6, comma 4, lettera c), sia opportuno introdurre la definizione di rete ecologica.

**Si ritiene, quindi, opportuno dopo la lettera d), comma 1, dell'art. 2, inserire le seguenti definizioni:**

*“rete ecologica: sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate, al fine di creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.”*

*“infrastrutture verdi: reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici.”*

Di conseguenza, come accennato:

- **all'art. 6, comma 2, si ritiene che debba essere inserita una lettera ulteriore: “...) relativi alla realizzazione di reti ecologiche”**

- all'art. 6, comma 4, lettera c), si suggerisce di sostituirla con la seguente: **“c) realizzazione di aree verdi e reti ecologiche”**.

### **Disegno di legge AS 1028 e AS 911) - “Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo”**

Nell'esaminare il disegno di legge AS 1028 (che in qualche modo *assorbe* anche il contenuto del ddl AS 911) si deve dare atto come la normativa proposta, più delle altre, affronti in maniera molto articolata la materia della rigenerazione urbana e del governo del territorio, tenendo conto dell'importanza dell'ecosistema del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico.

Pur condividendo su molti aspetti l'impostazione generale del ddl, tuttavia qui di seguito ci soffermiamo su alcune disposizioni che, a nostro avviso, devono essere messe in discussione.

**All'art. 2, comma 1, lettere s), si legge una definizione di “verde profondo” di difficile interpretazione e applicazione che, oltretutto, appare fuorviante rispetto a quelle potenzialità ecosistemiche del suolo che si intenderebbe tutelare. Definizione, tra l'altro di cui si trovano altri riferimenti nell'articolato solo al comma 3 dell'art.1 del ddl e alla lettera d) dello stesso articolo 2.**

**Si ritiene che tale definizione debba essere cancellata.**

Mentre si riterrebbe opportuno **inserire all'art. 2 del ddl in esame**, le seguenti definizioni:

*“rete ecologica: sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate, al fine di creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.”*

*“infrastrutture verdi: reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici.”*

Ne discende, con riguardo ai dati che i Comuni devono fornire alle Regioni o alle Province Autonome **con riferimento alla pianificazione comunale e intercomunale, di cui all'art. 3, comma 10, lettera a), che “dopo gli ambiti urbanistici” sia opportuno inserire: “l'identificazione delle reti ecologiche urbane”;**

Passando alle valutazioni ambientali per le opere pubbliche, si ritiene che sia necessario **all'art. 4, comma 1, nona riga del primo periodo, dopo le parole “alla valutazione di impatto ambientale” inserire le seguenti parole: “e la contestuale valutazione di incidenza laddove necessaria,”**.

Con riferimento, poi, **all'art. 6, comma 3, si ritiene opportuno alla terza riga dopo le parole “sul proprio territorio”, che siano inserite le seguenti: “, le reti ecologiche urbane,”**.

Ne consegue che **all'art. 7, comma 4, sia opportuno, dopo le parole “Piano del verde” inserire le seguenti: “le reti ecologiche urbane,”**. Si deve ricordare, infatti, che il Piano del Verde, così come viene definito dalla legge n. 10/2013, non ricomprende esplicitamente l'individuazione delle reti ecologiche.

Inoltre, pare opportuno all'art. 7, comma 5, lettera g), che, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano del Verde, dopo *“la realizzazione e il completamento dei corridoi ecologici”* siano inserite le parole: *“, la realizzazione di infrastrutture verdi,”*.

In merito alla proposta normativa riguardante la **funzione sociale delle proprietà di cui all'art. 12**, per quanto si possa condividere teoricamente l'intento, si ritiene che sia quanto previsto sulla classificazione dei beni come abbandonati (se non utilizzati da più di dieci anni) quanto alla decadenza del diritto di proprietà (da privato a pubblico) sia facilmente impugnabile e contestabile e, nella sostanza inapplicabile in quanto:

- **l'art. 42 della Costituzione** stabilisce sì al comma 3 la funzione sociale e l'accessibilità della proprietà privata, dopo avere però previsto al comma 2 dello stesso articolo 42 Cost. che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, prevedendo solo che si possa ricorrere allo strumento dell'esproprio, con indennizzo, per motivi di interesse generale;
- **l'art. 833 del Codice Civile**, inoltre, stabilisce che la proprietà (pubblica o privata) sia *“il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo”* naturalmente *“entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”*

**il Testo Unico degli Enti Locali**, infine, stabilisce nel caso di pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza esiste il Sindaco possa intervenire adottando provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e nel caso di analoghi provvedimenti sindacali relativi alle emergenze sanitarie e alla igiene pubblica vale l'art. 50, comma 5 dello stesso d.lgs. n. 267/2000.

**Si suggerisce dunque di cancellare l'art. 12 del ddl.**

Al Capo I, articoli 15 e 16, vengono riproposti i compendi neorurali che erano stati in un primo tempo proposti nell'AC N. 2039, prima firmataria l'onorevole Chiara Braga, che furono stralciati dal testo che nel 2016 fu approvato dalla Camera dei Deputati, in prima lettura.

Le associazioni (FAI, Legambiente, Lipu, Slow Food, TCI) commentarono allora la proposta, che fu poi ritirata, in maniera lapidaria nelle loro osservazioni alla proposta di legge in cui veniva chiesta la sua cancellazione:

*“Pur apprezzando lo sforzo dei relatori per tentare di mitigare le conseguenze negative derivanti dal nuovo strumento dei “Compendi agricoli neorurali periurbani”, si rileva che la norma non è chiara e c'è il rischio concreto che possa essere utilizzata, facendo leva sui cambiamenti delle destinazioni d'uso previste, per nuove urbanizzazioni in zona agricole o comunque per una sub-urbanizzazione del territorio. Si ricorda, inoltre, che tale pratica può essere realizzata senza ricorrere ad alcuna innovazione legislativa, nel rispetto delle norme vigenti e della pianificazione regionale e comunale.”*

Anche in questo caso non possiamo che riproporre il giudizio dato a suo tempo, convinti che non sia praticabile evitare di incidere sul territorio mantenendo la prevalente destinazione d'uso e la sostenibilità ambientale territoriale, quando si propongono nel contempo destinazioni d'uso commerciali, ludico-ricreative e turistiche e addirittura sanitarie (art. 15), senza che queste comportino anche interventi di trasformazione urbanistica, nonché trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola (art. 16).



**Si suggerisce dunque di cancellare il Capo IV del ddl.**

**Infine, all'art. 17, comma 4,** si ritiene che in merito alle risorse del fondo destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana sia opportuno prevedere, tra i campi di intervento a cui vengono destinate queste risorse, anche e specificamente:

*“realizzazione di infrastrutture verdi quali reti di aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici”.*